

386/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DOMENICO CHINDEMI	Presidente
ORONZO DE MASI	Consigliere
MILENA BALSAMO	Consigliere - Rel.
RITA RUSSO	Consigliere
ANTONELLA DELL'ORFANO	Consigliere

TRIBUTI ALTRI

Ud.
03/11/2021
PU A

GRON 386

SENTENZA

sul ricorso 13080/2014 proposto da:

(omissis) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo
studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta
e difende

-ricorrente -

contro

607
2021

(omissis) Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta
e difende

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA,
depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.

RITENUTO che

1.La società (omissis) s.p.a., con ricorso notificato alla società (omissis)
s.p.a., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni((omissis) s.p.a.), per il Comune di (omissis),
impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento
dell'imposta dovuta per l'anno 2011, in relazione a numerosi mezzi
pubblicitari situati in corrispondenza dei parcheggi situati all'interno
dell'aeroporto di (omissis) , assumendo, tra l'altro, che esse non
assolvevano ad alcuna funzione pubblicitaria; che il ricorso veniva
respinto dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Varese, e con
la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia respingeva l'appello della società (omissis), sul rilievo

che i predetti mezzi segnaletici risultavano svolgere la funzione di diffusione dell'immagine, unitamente a quella di indirizzare i clienti- che avevano in precedenza concluso il contratto di noleggio con la società - nell'area destinata all'autonoleggio, verso il luogo nel quale ritirare il veicolo o riconsegnarlo al termine del noleggio.

In aggiunta, affermava che non trovava applicazione il disposto dell'art. 17 lett. e) d.lgs. 507/93, non risultando affatto dimostrato che la società svolgesse noleggio di veicoli con conducente; attività che peraltro dovrebbe svolgersi con servizio al cliente all'air terminal e non nell'area riservata al parcheggio delle auto.

Respingeva infine l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della concessionaria (omissis), avendo essa posta in opera i mezzi pubblicitari tassati.

Il Concessionario ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, cui la intimata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

La pubblica udienza del 3.11.2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 7 d.l. 23 luglio 2021 N. 105, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO che

2. La ricorrente deduce (primo motivo), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3), violazione degli artt. 5 e 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, per avere errato il giudicante nel ritenere che i mezzi accertati avrebbero anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell'attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l'immagine del servizio pubblicizzato.

La Regionale non avrebbe considerato che gli impianti pubblicitari, anche se riproduttivi del marchio ^(omissis), hanno l'esclusivo fine di indirizzare e orientare i clienti che hanno già concluso il contratto con la società verso la vettura noleggiata.

3. La seconda censura lamenta la violazione dell'art. 17 comma 1 bis d.lgs. n. 507/93, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c. per avere il decidente escluso il beneficio previsto dalla norma citata per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

Si deduce al riguardo che le insegne in esame rispettano le dimensioni previste dalla disciplina di settore; sostenendo, tra l'altro, che le insegne sono ubicate nel luogo in cui il servizio è prestato, essendo i potenziali clienti già indirizzati all'acquisto.

4. La terza doglianza critica la sentenza impugnata per violazione dell'art. 6 del d.lgs n. 507/93, nonché dell'art. 1372 c.c. ex art. 360, n. 3), c.p.c.; per avere il giudicante ritenuto la carenza di legittimazione passiva della società contribuente, la quale, in quanto titolare di un contratto di subconcessione, stipulato con la ^(omissis) s.p.a., versa i relativi canoni di concessione alla prefata società, canoni comprensivi dei costi correlati alle spese accessorie.

5. La prima censura è fondata e va accolta, assorbite le altre.

Secondo il giudizio della Commissione Tributaria Regionale, le scritte (omissis) apposte su cartelli assolvono anche alla specifica funzione di diffusione dell'immagine oltre che a quella di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della predetta società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati.

Sennonchè, l'area dove sono state installate le insegne è l'area di parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.

Il primo comma dell'art. 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La circostanza che la pretesa impositiva di cui qui si controverte abbia per oggetto mezzi pubblicitari assoggettabili all'imposizione in quanto riportano il marchio con cui la contribuente contraddistingue i servizi resi alla clientela, assolvendo quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome ed il servizio reso da una determinata impresa di autonoleggio presente sul mercato, non risulta attagliarsi alla fattispecie, dal momento che le caratteristiche del messaggio pubblicitario veicolato dalle insegne depongono a favore

di una loro funzione meramente informativa del luogo di svolgimento dell'attività commerciale, e delle sue pertinenze (area di parcheggio).

La CTR non si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte, con la sentenza n. 13824/2005, in materia di insegna d'esercizio, laddove è corretto escludere dalla imposizione dei mezzi pubblicitari quei segnali che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un'informazione (Cass. n. 13824/2005); che, sulla scorta degli elementi fattuali considerati - la presenza del solo marchio ^(omissis) in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato alla ricorrente all'interno del parcheggio, l'accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell'aeroporto, l'adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa - la decisione impugnata evidenzia che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società ^(omissis), in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell'ambito aeroportuale milanese(cfr. Cass. n. 949072018; n. 29089/2018).

6. Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito, accogliendo l'originario ricorso della società di noleggio.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, secondo soccombenza, a carico della resistente e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe le altre censure; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della ricorrente;

condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.


Il Consigliere est.

Milena Balsamo



Il Presidente

Domenico Chindemi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 20/04/2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini



IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini

